

REGOLAMENTO (CE) N. 488/2002 DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2002

recante modifica al regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce le nomenclature dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 12,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, del 17 dicembre 1987, che stabilisce le nomenclature dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2556/2001 ⁽⁴⁾, ha stabilito una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione basata sulla nomenclatura combinata.
- (2) L'applicazione dell'attuale nomenclatura di esportazione per i prodotti agricoli di cui ai codici NC 1602 41 10 e 1602 42 10 di peso inferiore a 1 chilogrammo può comportare una disparità di trattamento degli operatori all'atto della concessione delle restituzioni. È quindi opportuno suddividere questi codici secondo il peso dei prodotti e introdurre una nuova sottovoce per il codice NC 1602 49 19, in modo da raggruppare tali voci nella stessa categoria di cui all'allegato I del regolamento (CE)

n. 1370/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'esportazione nel settore delle carni suine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2898/2000 ⁽⁶⁾ e da garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori nella concessione della restituzione.

- (3) Il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel settore 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87, la parte relativa al codice NC 1602 è sostituita dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai titoli di esportazione rilasciati a decorrere dall'8 aprile 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 31.12.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 17.6.1995, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU L 336 del 30.12.2000, pag. 32.